



Prefettura di Monza e della Brianza

Ufficio territoriale del Governo

Monza, (data del protocollo)

Spett.le GF STRADE s.r.l.
(gfstrade@legalmail.it)

Oggetto: Richiesta di rinnovo d'iscrizione nell'elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose, c.d. White List.

Con riferimento alla richiesta in oggetto indicata, presentata in data 05.02.2025 si comunica che in data **11.07.2025 è stato disposto il rinnovo dell'iscrizione di codesta impresa negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso questa Prefettura, relativamente ai seguenti settori di attività:**

- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Noli a caldo.

L'iscrizione negli elenchi prefettizi conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. **Ai fini del mantenimento dell'iscrizione codesta impresa dovrà provvedere a trasmettere a questa Prefettura la comunicazione dell'interesse a permanervi.**

La comunicazione in argomento dovrà essere inoltrata almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità, all'indirizzo PEC protocollo.prefmb@pec.interno.it, utilizzando l'apposita modulistica reperibile on-line dal sito internet della Prefettura. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è stata iscritta.

La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione dagli elenchi, dandone comunicazione all'impresa, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di cui sopra.

Si rammenta che è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e gestionali ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto (art 5 co. 4, dPCM 18 Aprile 2013), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro (art. 86, co. 4 d.lgs. 159/2011).

Si rammenta che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi è prevista nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il Viceprefetto Vicario
(Montagna)